

	STAZIONE APPALTANTE: Parco Nazionale dei Monti Sibillini Località Il Piano 62039 Visso (MC) <u>www.sibillini.net</u>, pec: <u>parco_sibillini@emarche.it</u>.
---	---

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE SOSTITUTIVE DEL RIFUGIO DI CUPÌ – SITO 1 – NEL COMUNE DI VISSO

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO

L'affidamento, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione delle Strutture Temporanee (in breve RESP), sostitutive del Rifugio in loc. Cupi del Comune di Visso (MC).

ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE

Ente: Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Sede legale: Piazza del Forno, 1 – 62039 Visso (MC)

Tel. 0737/961563

Indirizzo Pec: parcosibillini@emarche.it

Profilo del committente: www.sibillini.net/

Servizio competente: Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile – Ufficio Lavori Pubblici

RUP: geom. Domenico Colapietro – tel. 0737/961563 – int. 245

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione consiste nell'affidamento della gestione delle Strutture Temporanee sostitutive del Rifugio escursionistico di Cupi (in breve RESP), realizzate in loc. Cupi del Comune di Visso (MC). Le strutture da gestire rivestono un carattere di temporaneità e dovranno essere rimosse all'avvenuto ripristino del Rifugio di Cupi e sono inserite nel circuito escursionistico del "Grande Anello dei Sibillini" di seguito "GAS". Le strutture sono collocate in Loc. Cupi del Comune di Visso (MC), in un'area messa a disposizione dal Comune di Visso e catastalmente identificata al Fg. 85 particella 510. Il complesso è costituito da 4 unità abitative dotate di servizio igienico e cucina e dall'area di pertinenza, come da allegato "2A".

Denominazione	quantità	Superficie [mq]
RESP4*	2	21 mq
RESP6*	1	24 mq
RESPH	1	22,5 mq

Le strutture vengono affidate arredate e complete di quanto necessario per rendere immediatamente fruibili (per l'elenco completo della fornitura si rimanda all'allegato "2B").

Il complesso risulta dotato di fornitura di energia elettrica ed idrica ed è collegato alla fognatura comunale

Le strutture sono dotate di proprio impianto fotovoltaico: sarà cura del gestore avviare le necessarie pratiche di connessione alla rete e messa in esercizio dello stesso.
Si allega documentazione fotografica di quanto realizzato (allegato "2C")

ART. 4 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'acquisizione della concessione del servizio in oggetto verrà effettuato ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 – lett a) D.L. 76/2020 come convertito in L.120/2020, previa indagine di mercato.

L'individuazione dell'affidatario verrà effettuata in base all'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e linee guida ANAC n.2 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" - sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

ART. 6 – DURATA

La durata della concessione decorre dalla data di consegna dei beni mobili e immobili al concessionario, ha durata massima di anni otto (8), e sua naturale scadenza ad avvenuto ripristino del Rifugio di Cupi.

Il Parco garantisce una durata minima della concessione pari ad anni 3 decorsi i quali il contratto di concessione, potrà essere risolto mediante comunicazione con preavviso di mesi sei (6) senza che il gestore vanti alcun indennizzo.

ART. 7 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DELL'EVENTUALE CONTRATTO

La cessione, anche parziale, dell'eventuale contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario sia incorporato in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

È vietato il subappalto anche parziale dei servizi affidati con la presente procedura.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il gestore dovrà essere in grado di qualificare le strutture installate nel loro senso più ampio, imprimendo una specifica caratterizzazione sulla base della propria esperienza e professionalità, delle proprie inclinazioni, e nel quadro delle finalità del Parco, in modo da essere funzionale alla fruizione del "sistema GAS". Il gestore adotta tutte le misure possibili per una gestione eco-sostenibile.

Le strutture dovranno essere utilizzate come supporto ai flussi di utenza che svolgono attività di trekking. Passeggiate naturalistiche o altre iniziative compatibili con le finalità del Parco.

Il gestore sarà tenuto ad offrire i servizi minimi di seguito elencati, garantendo sia l'accessibilità dei RESP a tutti, che un livello qualitativo adeguato alle funzioni di un Parco Nazionale:

1. Servizi di approvvigionamento alimentare, garantendo la possibilità di fruire di un servizio spesa, favorendo in ogni caso l'acquisto di prodotti locali e a "km 0", o in alternativa effettuando il servizio di catering o servizio navetta verso altre strutture di ristorazione;
2. Attività di accoglienza dei visitatori, di informazione sulle caratteristiche del Parco e del Grande Anello;
3. Promozione, anche in collaborazione con il Parco, della fruizione delle strutture realizzate, nell'ottica del ripristino dei punti tappa del "GAS";
4. Monitoraggio costante delle presenze dei visitatori delle strutture realizzate, e compilazione da remoto dei dati sulle presenze, attraverso l'apposito sistema predisposto dal Parco;
5. Apertura minima garantita almeno pari a quanto indicato nell'offerta tecnica

Il gestore si obbliga:

- A corrispondere al Parco il canone annuo di gestione;
- A sostenere le spese di voltura dell'energia elettrica, le spese per qualsiasi autorizzazione, ove necessaria, per l'esercizio dell'attività, nonché le spese ordinarie connesse, il pagamento delle tasse di smaltimento rifiuti, nettezza urbana e ogni altro costo relativo alla gestione dei RESP;
- A Sostenere i costi per l'approvvigionamento idro-potabile e per lo scarico in fognatura;

- A effettuare la manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree esterne, degli arredi e delle attrezzature in dotazione, nonché il servizio di pulizia di tutti i locali interni ai RESP e dello spazio esterno di pertinenza;
- A stipulare un'assicurazione per i RESP ed i beni consegnati, ovvero contro terzi per danni a cose e/o persone;
- A sostenere eventuali costi per l'acquisto di beni mobili ed attrezzature necessari per la gestione, di cui i RESP non dovessero essere dotati, il costo del personale e ogni altro costo non espressamente imputato al Parco.

Tutti i proventi derivanti dalla gestione dei RESP e delle attività connesse rimangono all'impresa aggiudicataria, ivi compreso qualunque conseguente rapporto di credito e debito.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto della concessione nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria deve applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

ART. 10 – GARANZIE

L'impresa affidataria, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 è tenuta a prestare una garanzia in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia deve essere prestata mediante polizza fideiussoria emessa da Agenzie autorizzate.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno indicare quale beneficiario l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Parco qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Parco ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 11 – RISERVATEZZA

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri operatori, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Parco, per il tramite del Direttore, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco. L'operatore economico può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti. L'operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs.

196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 12 – RISOLUZIONE

In caso di mancata corresponsione del canone annuo di concessione, il Direttore del Parco può, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, risolvere di diritto il contratto nonché procedere nei confronti della Ditta per l'eventuale risarcimento del danno.

Il contratto può essere risolto di diritto anche per i seguenti motivi:

- a) qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di affidamento;
- b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Ditta aggiudicataria risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

La risoluzione viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione alla Ditta affidataria a mezzo PEC.

Con la risoluzione sorge per il Parco il diritto di affidare a terzi la concessione del servizio in danno alla Ditta aggiudicataria.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 13 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese per il conseguente contratto, di bollo ed eventuale registrazione, e ogni altra accessoria sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il foro di Macerata.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente capitolato d'oneri, si fa rinvio alla lettera d'invito, alle leggi e ai regolamenti in vigore.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura negoziata, la Ditta è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura medesima.
- I dati raccolti possono essere comunicati:
 - al personale dipendente dell'Amministrazione, al responsabile del procedimento e a tutti coloro che per ragioni di servizio sono coinvolti del procedimento stesso;
 - a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento dell'Ente sul diritto di accesso;

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di pubbliche forniture.

- titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco.
- responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Dott.ssa Maria Laura Talamè

Da sottoscrivere digitalmente per accettazione